



CASTEL D'AIANO
CASTEL DI CASIO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
GAGGIO MONTANO
GRIZZANA MORANDI
MARZABOTTO
MONZUNO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
VERGATO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE

Nr. 17

Data 03/04/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

OGGETTO: L.R. 6/96 CONVENZIONE CON L'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE

L'anno duemiladiciassette, questo giorno tre del mese di aprile alle ore 15:00, convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta.

All'appello nominale risultano presenti:

SINDACI	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Argentieri Salvatore	Assessore	P	
Brunetti Mauro	Assessore		A
Fabbri Maurizio	Assessore	P	
Franchi Romano	Assessore	P	
Gnudi Massimo	Assessore	P	
Leoni Graziella	Assessore	P	
Mastacchi Marco	Assessore	P	
Santoni Alessandro	Assessore	P	
Tanari M. Elisabetta	Assessore	P	

Presenti n. 8

Assenti n. 1

Partecipa ed assiste il **Segretario Direttore** Dott. Pieter J. Messino'.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Presidente**, Romano Franchi, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

Premesso:

- che la Regione Emilia Romagna con L.R. 02/04/1996, n° 6 concernente "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei. Applicazione della legge n. 352 del 23.08.1993", ha delegato alle allora Comunità Montane, per i territori di competenza, le funzioni amministrative in materia di raccolta dei funghi epigei;
- che tali funzioni amministrative, come disposto dall'art. 3 comma 2, della citata legge regionale, sono esercitate nell'ambito dei criteri di indirizzo e di coordinamento adottati con direttiva vincolante da parte della Giunta Regionale, definiti e portati a conoscenza degli Enti delegati con circolare dell'Assessore Regionale al Territorio, Programmazione e Ambiente, prot. n° 14098 del 20 maggio 1996;
- che a seguito del riordino Istituzionale completato con la L.R. 25/7/2013 n. 9 per il nostro territorio le attività delegate sono attribuite alla nuova Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese con sede sempre in Vergato (BO) e subentrante ad ogni effetto alla disciolta Comunità Montana dell'Appennino bolognese;
- che lo statuto dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, all'art. 1, comma due primo allinea, prevede: "L'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese subentra alla Comunità Montana dell'Appennino Bolognese a titolo universale ai sensi dell'art. 32 comma 2 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9", e che nello stesso articolo, ultimo paragrafo, si legge: "L'Unione esercita altresì le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla preesistente Comunità montana per tutti i Comuni precedentemente aderenti, e riceve le relative risorse...";

Constatato che le modalità applicative della stessa Legge Regionale 2/4/1996 n. 6 in ambito locale sono lasciate alla definizione autonoma degli Enti delegati i quali agiscono entro i termini della legge e gli indirizzi di cui alle richiamate circolari regionali;

Visto in particolare che l'art. 4, comma 3, della L.R. 6/96 prevede la possibilità che gli Enti competenti, nell'ambito della stessa Provincia, definiscano reciproci accordi finalizzati ad unificare le autorizzazioni alla raccolta relativamente ai territori di rispettiva competenza o di comune interesse;

Constatato che, dall'entrata in vigore della Legge regionale, stante la non sempre agevole individuazione sul terreno dei confini amministrativi comunali, le ex Comunità Montane Cinque Valli bolognesi e Appennino bolognese hanno reciprocamente convenuto sulla opportunità di riconoscere validità territoriale dei tesserini autorizzatori rispettivamente rilasciati, limitatamente al territorio dei Comuni confinanti al fine di agevolare i cittadini residenti per una più agevole percorrenza dei rispettivi territori comunali di raccolta;

Ritenuto opportuno, a seguito dell'avvenuto riordino istituzionale dei due Enti ex L.R. 10/2008 e successivi atti Decretativi, di rinnovare gli accordi in questo senso anche con l'Unione Montana Valli Savena e Idice quale Ente subentrante ad ogni effetto e per parte del territorio all'ex Comunità Montana Cinque valli bolognesi, sempre per le stesse finalità già ricordate;

Stabilito altresì che un accordo in tal senso, a seguito delle nove competenze territoriali dei due Enti, debba riguardare il riconoscimento della sola validità territoriale dei tesserini autorizzatori relativamente ai territori dei comuni di San Benedetto Val di Sambro, Monzuno, Loiano,

Monghidoro e Pianoro, fatte salve le limitazioni sia di quantità di funghi raccolti, sia di ulteriore giornata riservata ai residenti, che si intendono non estese ai raccoglitori residenti nei territori confinanti;

Ritenuto inoltre opportuno prevedere che la validità della presente Convenzione, visto il compimento definitivo del citato riordino istituzionale, sia applicata alle **annualità 2017 e 2018**, proponendo l'approvazione di una Convenzione valida fino al 31/12/2018, secondo il testo allegato al presente Atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142;

DELIBERA

Di approvare il testo della Convenzione per l'annualità 2017 e 2018 tra l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese e l'Unione Montana Valli Savena e Idice, per l'estensione di validità territoriale dei rispettivi tesserini autorizzatori alla raccolta dei funghi epigei, nei territori dei Comuni di Monzuno, S. Benedetto Val di Sambro, Loiano, Monghidoro e Pianoro, come allegato al presente Atto sotto la lettera "A" quale sua parte integrante e sostanziale e formato da una premessa e da n. 4 articoli;

Di dare atto che il Presidente dell'unione dei Comuni interverrà nella stipula della Convenzione, in nome, per conto e nell'esclusivo interesse di questo Ente, ai sensi dello Statuto vigente.

CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE E L'UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE, PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NEI TERRITORI DEI COMUNI DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO, MONZUNO, MONGHIDORO, LOIANO E PIANORO.

L'anno **Duemiladiciasette**, il giorno ___ del mese di _____ nella sede dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in Piazza della Pace 4, Vergato (BO);

TRA

l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, con sede in Vergato (BO), rappresentata dal Presidente pro-tempore **Romano Franchi**, autorizzato al presente atto con Delibera di Giunta n. ___ del _____

E

l'Unione dei Comuni Savena e Idice, con sede in Pianoro (BO), rappresentata dal Presidente pro-tempore **Minghetti Gabriele**, autorizzato al presente atto con Delibera n. ___ del _____;

Premesso:

- che la Regione Emilia Romagna con L. R. 6 del 2 aprile 1996 concernente "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei – Applicazione della Legge n.352 del 23.08.1993", entrata in vigore il 20/04/1996, ha delegato le funzioni amministrative in materia di raccolta dei funghi epigei;
- che l'art. 4, terzo comma, della citata legge regionale prevede la possibilità che gli Enti competenti, nell'ambito della stessa Provincia e di Province confinanti, definiscano reciproci accordi finalizzati ad unificare le autorizzazioni alla raccolta relativamente ai territori di rispettiva competenza;
- che le funzioni amministrative sopra richiamate, come disposto dall'art.3, secondo comma, della sopra citata legge regionale, sono esercitate nell'ambito di criteri di indirizzo e coordinamento adottati con direttiva vincolante da parte della Giunta Regionale;
- che i suddetti criteri sono stati definiti e portati a conoscenza degli Enti delegati con circolare dell'Assessore Regionale al Territorio, Programmazione e Ambiente, prot. 14082 del 30/5/1997;
- che l'Unione dei Comuni Appennino Bolognese e l'Unione Montana Valli Savena e Idice convengono sull'opportunità di riconoscere reciproca validità ai tesserini per la raccolta dei funghi epigei, rilasciati da entrambi gli Enti **a partire da gennaio 2017**, limitatamente al territorio dei Comuni confinanti di: San Benedetto Val di Sambro, Monzuno, Monghidoro, Loiano e Pianoro, fatte salve le rispettive limitazioni di quantità raccogliabile e di ulteriore giornata riservata ai residenti che si intendono **non estese** ai raccoglitori dei territori confinanti.

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - *I tesserini annuali* per la raccolta dei funghi epigei rilasciati dalla Unione Montana ai sol
residenti nei Comuni di Loiano, Monghidoro e Pianoro sono intesi validi per la raccolta dei funghi nei Comuni contermini di:

- San Benedetto Val di Sambro e Monzuno per i residenti di Monghidoro;
- Monzuno per i residenti di Loiano e Pianoro;

I tesserini annuali per la raccolta dei funghi epigei rilasciati dall'Unione dei Comuni Appennino Bolognese ai soli residenti nei Comuni di San Benedetto Val di Sambro e Monzuno sono intesi validi anche per la raccolta nei Comuni contermini di:

- Monghidoro per i residenti a San Benedetto Val di Sambro e Monzuno;
- Loiano e Pianoro per i residenti a Monzuno.

Tali validità **non si applicano** per le giornate settimanali di ulteriore raccolta riservata ai soli residenti nei territori dell'Unione Comuni Appennino Bolognese e dell'Unione Montana Valli Savena e Idice, che sono individuate e rispettivamente nelle giornate di:

venerdì per il solo territorio – non estensibile – dell'Unione Comuni Appennino Bolognese;

lunedì per il solo territorio – non estensibile – dell'Unione Montana Valli Savena e Idice.

Art. 2 - Gli Enti si impegnano a fornire reciproca informazione relativamente a divieti, deroghe, agevolazioni che volessero introdurre nei propri regolamenti previste e riservate per i soli residenti, a modificazione di quelli vigenti.

Art. 3 – Gli Enti concordano sull'utilità di effettuare campagne informative per la divulgazione della normativa regionale per la raccolta dei funghi, nonché sulla opportunità di giungere ad accordi per le verifiche ed i controlli, soprattutto riguardanti le zone di confine.

Art. 4 - La presente Convenzione ha **scadenza al 31/12/18** e potrà essere rinnovata o modificata previa adozione di appositi atti Deliberativi da parte degli Enti contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

**p. l'Unione dei Comuni
Appennino Bolognese**

IL PRESIDENTE

**p. l'Unione dei Comuni
Savena - Idice**

IL PRESIDENTE

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE N° 17/2017**

OGGETTO: L.R. 6/96 CONVENZIONE CON L'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Romano Franchi

Il Segretario Direttore

Dott. Pieter J. Messino'

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.